



Comune di Ronco Briantino

(Provincia di Monza e della Brianza)



Regolamento per le alienazioni immobiliari

Approvato con deliberazione C. C. n° del 3/4/2019

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed oggetto
- Art. 2 - Beni alienabili
- Art. 3 - Programmazione
- Art. 4 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare
- Art. 5 - Modalità di alienazione degli immobili
- Art. 6 - Prezzo di vendita
- Art. 7 - Svolgimento delle gare
- Art. 8 - Verbale
- Art. 9 - Procedure di vendita
- Art. 10 - Asta Pubblica
- Art. 11- Offerte e aggiudicazione
- Art. 12 - Avvisi di vendita: contenuti
- Art. 13 - Aste deserte
- Art. 14 - Garanzie e Cauzione
- Art. 15 - Trattativa Privata Negoziata
- Art. 16 - Trattativa Privata Diretta
- Art. 17 - Permuta
- Art. 18 - La stipulazione del contratto
- Art. 19 - Diritto di prelazione

Allegato n.....

- Art. 20 - Pubblicità
- Art. 21 - Determinazioni di vendita
- Art. 22 - Norma finale

Art. 1- Finalità ed oggetto.

1. Il regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e in deroga alla legge n. 783/1908 e al RD n. 454/1909.
2. Il Comune di Ronco Briantino provvede alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
3. Alle alienazioni di unità immobiliari di proprietà del Comune con finalità di edilizia residenziale pubblica, si applica la normativa di riferimento.
4. Sono escluse le procedure per la cessione in diritto di proprietà delle aree nell'ambito degli interventi di edilizia economico-popolare (PEEP) e per gli insediamenti produttivi (PIP)

Art. 2 - Beni alienabili.

1. Sono alienabili:
 - a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune;
 - b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
 - c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento disdemanializzazione;
 - d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. L'inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo art. 3 costituisce provvedimento di sdemanializzazione, come previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.
4. Per i beni sottoposti ai vincoli d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di verifica dell'interesse culturale e di autorizzazione alla vendita ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 3 - Programmazione.

1. In conformità a quanto previsto dall'art.58 del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, il Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni Immobiliari predisposto dalla Giunta, nel quale sono indicati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e suscettibili di dismissione.
2. La classificazione come patrimonio disponibile dei beni inseriti nel Piano ha efficacia dall'inizio dell'esercizio finanziario in cui ne è stata prevista la alienazione.
3. Il Piano delle Alienazioni Immobiliari, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art.42, secondo comma, lettera l), del D. Lgs 267/2000, dovrà essere approvato, di norma, unitamente al Bilancio di previsione annuale e triennale, di cui ha la medesima validità.
4. Nel Piano sono indicati:

- i beni immobili, le categorie di beni immobili e/o i diritti reali di godimento che si prevede di alienare;
- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, dati catastali, ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- l'indicazione del valore presunto di stima, determinata dall'Ufficio tecnico comunale o da professionista incaricato

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari può essere modificato o integrato all'occorrenza anche prima della sua scadenza. In particolare, il Consiglio Comunale può stabilire, anche in via puntuale ed in qualsiasi momento, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso in detto Piano, mediante contestuale aggiornamento dello stesso.

Art. 4 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare.

1. I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale nel Piano delle Alienazioni ovvero con proprio provvedimento, ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:
 - beni a bassa redditività;
 - beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
 - beni non ubicati nel territorio del Comune;
 - beni facenti parte di immobili in comproprietà con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l'acquisto della proprietà intera;
 - beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi;
 - aree per le quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;
 - beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili e opere pubbliche primarie destinati a conseguire le finalità dell'Ente.

Art. 5 - Modalità di alienazione degli immobili.

1. Ogni immobile è alienato nello stato in cui si trova, con tutti i diritti e le servitù ivi esistenti apparenti e non apparenti, salvo che sia diversamente indicato nella relazione di stima.
2. Gli immobili sono venduti a corpo, salvo diversa indicazione.
3. Le eventuali spese tecniche (quali ad esempio, frazionamento, aggiornamento catastale) necessarie per poter procedere alla cessione del bene saranno poste a carico dell'aggiudicatario.
4. L'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del Comune rispetto agli immobili in vendita che siano in corso al momento della stipulazione del contratto di alienazione.

Art. 6 - Prezzo di vendita.

1. Il valore del bene da porre a base dell'effettiva procedura di alienazione sarà determinato con relazione di stima, nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici comunali, sulla base del valore di mercato del bene, principalmente in rapporto all'ubicazione, alla consistenza, alla destinazione urbanistica, all'appetibilità

commerciale, nonché ad ogni altra circostanza particolare concernente il bene da alienare rilevante ai fini estimativi, e considerato anche il probabile mercato potenzialmente interessato all'acquisto.

2. In via principale la stima dovrà essere redatta dall'Ufficio tecnico. In alternativa, le perizie possono essere affidate all'Agenzia del Territorio o a professionisti esterni.
3. Il valore stimato costituisce il prezzo a base di vendita, al netto dell'I.V.A., se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte.
4. Qualora il prezzo risulti inferiore a quello indicato nel Piano delle Alienazioni e la variazione influisca sugli equilibri di bilancio, con delibera di variazione di bilancio, sarà approvato l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni.

Art. 7 - Svolgimento delle gare

1. Le gare si svolgono presso i locali del comune specificati nei bandi e/o nella lettera d'invito, alla presenza della commissione di gara al suo completo.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.

Art. 8 - Verbale

1. Dello svolgimento e l'esito delle gare viene redatto apposito verbale, sotto la direzione del presidente.
2. Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui si è dato corso all'apertura delle buste, il nominativo e la carica dei componenti la commissione, il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l'aggiudicazione provvisoria.
3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. Quando non siano pervenute offerte nei termini oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.
5. Gli esiti delle gare sono pubblicati con avviso sul sito internet del Comune.

Art. 9 - Procedure di vendita.

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica;
 - b) trattativa privata negoziata;
 - c) trattativa privata diretta;
 - d) permuta;

Art. 10 - Asta Pubblica.

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede in prima istanza mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, vale a dire mediante offerte segrete da

confrontarsi con il prezzo a base d'asta determinato ai sensi dell'art.6.

2. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni; in questo caso il bando sarà suddiviso per lotti.

Art. 11 - Offerte e aggiudicazione

1. La presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, corriere, etc., ovvero mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune, nel termine fissato dall'avviso d'asta.
2. Non si procederà all'apertura del plico contenente l'offerta e i documenti allegati, che non risulti pervenuto secondo tempi e modalità specificati nella procedura di vendita.
3. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte per il medesimo lotto.
4. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
5. L'aumento sull'importo a base di gara, deve essere espresso in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
6. Nel giorno stabilito dal bando di gara una Commissione costituita dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti del Comune in qualità di componenti e da un dipendente almeno di categoria "C" con funzione di Segretario verbalizzante, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente, pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
8. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del responsabile dell'Ufficio tecnico.
9. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione comunale consegue alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva.
10. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta valida di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
11. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali, si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'art. 77 del R.D. 25/05/1924 n.827. Ove solo uno o nessuno degli offerenti sia presente, o non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio.

Art. 12 - Avvisi Di Vendita: Contenuti

La volontà dell'Amministrazione di procedere all'alienazione di immobili è resa nota al pubblico mediante avvisi nei quali sono indicati:

- i beni da cedere;
- il prezzo estimativo e i termini del pagamento;
- i diritti, pesi e vincoli inerenti all'immobile;
- l'anno, il mese ed il giorno e l'ora in cui si procede alle vendite;
- il luogo e l'ufficio presso cui si eseguono le vendite;
- l'ufficio presso il quale si può ritirare la documentazione relativa all'alienazione;
-

l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere alla vendita;

- il minimo dell'offerta in aumento;
- il metodo di gara;
- l'indicazione che si darà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito;
- la eventuale possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare;
- le modalità di presentazione e di compilazione dei documenti, dichiarazioni e offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione, e di accettare le condizioni di vendita del bene, nello stato in cui si trova;
- nel caso di società, l'indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
- il periodo di validità dell'offerta, decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla stessa.

Art. 13 - Aste deserte.

1. Nel caso in cui, nei 45 giorni successivi all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.
2. In assenza di interessati, e decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Responsabile dell'Ufficio tecnico è autorizzato ad indire uno o più nuovi tentativi d'asta con un prezzo ridotto del 10% di volta in volta, fino ad un ribasso massimo complessivo del 30 per cento rispetto al valore inizialmente posto a base d'asta, ma comunque non inferiore al valore catastale del bene.
3. Nel caso di assenza di interesse, e comunque esperiti tutti i tentativi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, con delibera motivata di Giunta Comunale, può:
 - avviare una trattativa diretta o negoziata con gli operatori potenzialmente interessati, sulla base del prezzo indicato nell'ultimo esperimento di gara;
 - autorizzare l'ufficio tecnico ad esperire una nuova procedura di asta con ribasso massimo complessivo del 50 per cento rispetto al valore inizialmente posto a base d'asta
 - valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione.
4. La Giunta può altresì autorizzare l'esecuzione di una nuova perizia sul bene, che ne ridetermini il valore.

Art. 14 - Garanzie e Cauzione.

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli

effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare presso la Tesoreria Comunale o da presentare tramite una polizza fidejussoria bancaria, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene posto a base di vendita e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto.
4. La fideiussione bancaria deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93. La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l'espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del codice civile nonché l'espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del codice civile. La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
5. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
6. La cauzione è dovuta anche nei casi di trattativa privata e permuta ai fini della garanzia della serietà dell'offerta.

Art. 15 - Trattativa Privata Negoziata.

Fatto salvo quanto disposto dall'art 13 comma 3, si procede mediante trattativa privata negoziata in caso di alienazione di beni immobili che rivestano un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.) e di valore massimo di € 10.000,00. Si procederà mediante la trasmissione di lettera di invito ai soggetti titolari di interesse all'acquisto e valutazione delle offerte pervenute. La trattativa è condotta in modo che, per quanto è dato di conoscere all'Ente, tutti i potenziali interessati siano messi al corrente e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine si procede alla pubblicazione di estratto di avviso sul sito internet del Comune.

1. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 6, posto a base delle offerte da presentare.
2. Alla trattativa potranno essere applicate, nelle parti in cui siano compatibili, le norme sulla commissione di gara previste per l'Asta Pubblica ed ogni altra norma ritenuta compatibile e più opportuna con tale sistema di trattativa.
3. Qualora la trattativa non vada a buon fine per mancanza di offerte, si potrà procedere alla trattativa privata diretta ai sensi del seguente articolo.

Art. 16 - Trattativa Privata Diretta.

1. La trattativa privata diretta è consentita quando ricorrano speciali circostanze come, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - a. esistenza di unico confinante di un terreno che non sia dotato di autonoma potenzialità edificatoria o rilevante interesse agricolo;

- b. In caso di terreno di proprietà dell'Ente con sovrastante fabbricato o costruzione di proprietà altrui regolarmente autorizzati o in diritto reale di terzi.
 - c. In caso di manufatto di proprietà dell'Ente insistente su proprietà privata.
 - d. In caso di porzione di fabbricati o terreni di proprietà dell'Ente, facente parte di immobile di proprietà di terzi, con difficoltà di utilizzazione autonoma.
 - e. In caso di alienazione di bene immobile a seguito di accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria.
 - f. quando la cessione del bene è finalizzata ad una operazione di permuta con altro bene che l'Amministrazione ritiene utile acquisire.
 - g. se l'alienazione avviene a favore delle amministrazioni dello Stato, dei Comuni od altri enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettività;
 - h. In caso di alienazione a società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - i. Allorché siano andate deserte sia l'asta ad incanto, sia i successivi tentativi di vendita di cui all'art. 13 comma 2.
2. Al di fuori dei casi sopra indicati, è ammessa la trattativa privata diretta con un unico soggetto, preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, in casi eccezionali qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente o infruttuoso per l'Amministrazione il ricorso ad uno degli altri sistemi di vendita indicati dal presente regolamento.
3. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con il potenziale acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 6 o indicato nell'ultimo esperimento di gara.

Art. 17 - Permuta.

- 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata di beni immobili comunali con Enti e privati.
- 2. La permuta, qualora non sia già stata prevista con delibera di approvazione di bilancio, deve essere approvata con deliberazione consiliare in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta, in particolare l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
- 3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 18 - La stipulazione del contratto.

1. La stipulazione dell'atto deve avvenire entro 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali dell'atto faranno capo all'aggiudicatario che nominerà un notaio a sua fiducia.
2. Il pagamento del residuo prezzo deve avvenire presso la Tesoreria Comunale che ne rilascia quietanza, prima, o al limite all'atto della stipulazione.
3. Nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine fissato e/o mancata stipula del contratto, la vendita sarà ritenuta risolta e la cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione, salvo il risarcimento di maggior danno.
4. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo e delle altre indennità di occupazione se istituite e già in corso.
5. Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi dell'Ente e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore.

Art. 19 - Diritto di prelazione.

Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia, il Comune riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti.

1. E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento dell'asta o della trattativa privata, ai locatari, concessionari e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti per l'utilizzo dei beni, e in possesso di regolare contratto, di natura non transitoria, sul bene oggetto della vendita.
2. Il servizio tecnico comunica ai titolari del diritto, a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo legale equivalente, il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo legale equivalente entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.
3. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.
4. Ogniquivolta venga esercitata la prelazione, quale prezzo di vendita si intende il prezzo corrispondente alla migliore offerta pervenuta in seguito alla gara (aggiudicazione provvisoria).
5. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni, né integrazioni alla proposta di alienazione.
6. Qualora entro il termine perentorio non sia pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e si procede all'aggiudicazione al miglior offerente.
7. Nel caso in cui vi siano più soggetti aventi diritto di prelazione e che gli stessi abbiano accettato il valore di riferimento si procederà all'assegnazione con trattativa privata negoziata ed offerte segrete in aumento, presentate in busta chiusa entro il termine prestabilito. In caso di presentazione di offerte uguali, si procederà mediante estrazione a sorte.

Art. 20 – Pubblicità.

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità alle alienazioni tramite asta al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. I bandi delle aste devono essere obbligatoriamente pubblicati in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Ronco Briantino e, per beni immobili di valore superiore a 100.000,00 euro, con estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale.
3. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al successivo articolo.
4. Potranno essere comunque utilizzati, a discrezione del dirigente del Servizio competente, anche altri canali ritenuti idonei e di volta in volta identificati nella determinazione di approvazione del bando o dell'avviso pubblico.
5. La pubblicazione non può essere inferiore a 15 giorni.

Art. 21 – Determinazioni di vendita.

1. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico. In particolare, il provvedimento individua il bene, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.
2. Qualora si proceda per trattativa privata negoziata, la determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico approva la lettera di invito contenente le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

Art. 22 – Norma finale.

Il presente Regolamento entra in vigore e diviene applicabile per l'Amministrazione Comunale a seguito dell'esecutività della delibera consiliare che lo approva. Da tale data, le discipline normative in esso contenute prevalgono ed abrogano ogni contrastante e precedente disposizione regolamentare dell'ente in materia. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento è fatto rinvio a quanto previsto dalle leggi di Settore, dal Codice civile e dai principi normativi concernenti la materia, in ultimo desumibili anche dalla normativa sugli appalti pubblici.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): b76bd808d89c95c2ee9c29048fa214d2a9f577bc50cb14d810ca93ec39900d2

Firme digitali presenti nel documento originale

EMANUELA SEGHIZZI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.21/2019

Data: 03/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI RONCO BIRANTINO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.tmbro-digitale.it/GetDocumentiGDOCController?ipco=b5b268f2ac13f78d_p7ns&auth=1

ID: b5b268f2ac13f78d

